



*Scuola d'Arti e Mestieri*

MORINI - PEDRINA

ESTE





*Statuto*



*Scuola d'Arti e Mestieri*

*Morini - Pedrina*

*Este*



# *Statuto*



TIPOGRAFIA - CARTOLERIA  
**A. Apostoli Salvini**  
E S T E

## Decreto d'Erezione in Ente Morale

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del codice civile ;

Sulla proposizione del Ministro dell' Industria ;

Vista la domanda presentata dal Consiglio di Amministrazione della istituenda SCUOLA DI ARTI E MESTIERI "MORINI - PEDRINA,, in Este ;

Sentito il Consiglio di Stato ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO  
ARTICOLO UNICO

**E' autorizzata la erezione in Ente Morale della istituenda Scuola di Arti e Mestieri "MORINI - PEDRINA,, in Este e ne è approvato il relativo statuto.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.**

Dato a Roma addì 16 febbraio 1922.

**F.to Vittorio Emanuele**

**F.to Belotti**

Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1922 N. 209.



### ART. 1

In esecuzione del testamento 8 Maggio 1916, pubblicato il 22 Settembre 1917 in atti del Notaio di Este, Pietro Dr. Golfetto, al di lui Repertoriale Numero 17635 e registrato in Este il 5 Ottobre 1917, Volume 63 Numero 42, della fu Giustina Morini fu Giuseppe Vedova Pedrina, decessa in Este il 21 Settembre 1917, è istituita in Este la "Scuola di Arti e Mestieri Morini - Pedrina", che sarà eretta in Ente morale.

### ART. 2

La Scuola si propone, a tenore delle disposizioni della Fondatrice, di addestrare i figli del popolo al lavoro, educandoli contemporaneamente ai principi ed alla pratica della religione cristiana cattolica.

ART. 3

Per il raggiungimento degli scopi stabiliti nel precedente articolo, la Scuola organizzerà nei limiti dei propri mezzi:

- a) colonie agricole per addestramento alle colture razionali;
- b) corsi teorici di insegnamento professionale;
- c) corsi di lavoro manuale per tirocinio pratico;
- d) scuola di religione, di morale e di insegnamento dei diritti e dei doveri.

ART. 4

I programmi, gli orari, i metodi d'insegnamento, le norme direttive e disciplinari da applicarsi nella Scuola saranno determinate con apposito regolamento interno.

ART. 5

Il patrimonio della Scuola è costituito dalla sostanza relitta dalla Fondatrice, quale verrà certiorata, e dovrà essere intestato all'Ente

tanto per la parte costituita da beni immobili, quanto per quella costituita da beni mobili. Il Patrimonio potrà essere aumentato dai legati e dalle donazioni che venissero disposte a questo titolo a vantaggio dell'Ente.

ART. 6

Le rendite della Scuola sono formate:

- a) dai frutti netti del patrimonio;
- b) dalle eventuali oblazioni ordinarie e straordinarie non destinate ad incremento del patrimonio;
- c) dagli eventuali ricavi dei prodotti del lavoro manuale degli allievi e delle colonie agricole;
- d) dalle somme che fossero stabilite per l'ammissione e la frequenza degli allievi.

ART. 7

La Scuola è riservata all'insegnamento professionale ed alla educazione dei giovani di sesso maschile.

ART. 8

La Scuola è amministrata e diretta da un Consiglio composto a norma delle disposizioni della Testatrice, e cioè: dell' Arciprete pro-tempore di S. Tecla (Duomo) di Este, del Parroco pro-tempore della Chiesa di S. Maria delle Grazie in Este, dal Sindaco di Este, e da due probi cittadini eletti dai tre membri già designati.

ART. 9

I primi tre Consiglieri rimangono in carica fino a che siano investiti del titolo della loro designazione: i membri elettivi dureranno invece in carica quattro anni, e non potranno essere rieletti più di due volte consecutive.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione e di direzione nomina nel proprio seno un Presidente, che dura in carica tre anni ed è sempre rieleg-

gibile. Il Consiglio provvederà pure alla scelta di un Segretario e di un Tesoriere anche all' infuori del proprio seno: le mansioni del Segretario e del Tesoriere saranno determinate nel regolamento interno.

ART. 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Ente. Può farsi temporaneamente surrogare nelle sue funzioni da un altro Consigliere. Spetta al Presidente la convocazione del Consiglio, il quale dovrà radunarsi almeno una volta al mese.

ART. 12

Per la validità delle sedute consiliari si richiede la presenza di almeno tre consiglieri, uno dei quali sia il presidente o la persona temporaneamente designata a sostituirlo. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il partito per il quale avrà dato il voto il Presidente o il suo sostituto.

ART. 13


Spetta al Consiglio di Amministrazione e di Direzione :

- a) stabilire e modificare il regolamento interno ;
- b) deliberare le spese ordinarie e straordinarie in base ad un bilancio preventivo da erigersi nel mese di Dicembre di ciascun anno ;
- c) scegliere, nominare, dimettere il personale direttivo, amministrativo, tecnico, didattico, e di servizio e fissarne il trattamento economico e disciplinare;
- d) ammettere alla Scuola gli allievi in base alle norme che saranno prevedute dal regolamento interno ;
- e) compiere tutti gli atti di amministrazione tanto ordinaria, che straordinaria, salvo quelli che credesse di delegare al Presidente ;
- f) e in genere provvedere a quanto sia necessario per la

vita dell'Ente, per il raggiungimento degli scopi statutari, per la tutela dell'indirizzo morale voluto dalla Fondatrice.

ART. 14

Nessuna modificazione potrà essere apportata al presente statuto, se non approvata da almeno tre dei Consiglieri in carica



TIPOGRAFIA

CARTOLERIA

DITTA APOSTOLI SALVINI - ESTE

